

STAZIONE UNICA APPALTANTE – PROVINCIA DI PISTOIA

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO EX ART. 63 DLGS 50/2016 S.M.I E ART.1 C.2 DL 76/2020

CONV. IN L.120/2020 E ART. 51 DL 77/2021 CONV. IN L. 108/2021 PER LA CONCESSIONE DELLA

GESTIONE DEGLI IMPIANTI PRESSO IL CENTRO SPORTIVO “RENZO BRIZZI” PER IL COMUNE DI

MASSA E COZZILE

VERBALE DI GARA n. 2

L'anno 2023 (duemilaventitre) e questo giorno 03 (tre) del mese di maggio, in una sala del terzo piano della Provincia di Pistoia – Servizio SUA in Piazza S. Leone n. 1, alle ore 11:00:00 circa, si apre la seduta pubblica di gara tenuta altresì in Videoconferenza, preannunciata con idonea Comunicazione nelle forme di legge, presente il Funzionario Responsabile P.O. della SUA Provincia di Pistoia, il Dott. Tommaso Bertini che assume la funzione di Segretario verbalizzante e di due testimoni, note e idonee, Dott.ssa Caterina Gerini e la Rag.ra Silvia Cappellini, tutti del Servizio SUA, presente fisicamente per assistere alle operazioni di gara presso gli uffici della SUA l'Arch. Massimo Cardelli per My Tuscany, PARTECIPANTI alla Videoconferenza aperta a detta ora i seguenti signori: Sig. Marco Ferro per MF81

PREMESSO CHE

➔ nella seduta pubblica di gara del giorno 27/04/2023 tenutasi in videoconferenza presso gli uffici della SUA – Provincia di Pistoia, a seguito dell'esame della documentazione amministrativa prodotta da tutti i concorrenti che hanno presentato offerta si era reso necessario dare avvio al subprocedimento del “soccorso istruttorio” in quanto per gli stessi si erano evidenziate varie irregolarità;

La sessione di gara si era quindi conclusa disponendo il rinvio delle operazioni di gara a successiva seduta pubblica per la continuazione a seguito del riscontro al sub-procedimento ex art. 83 c. 9 del Codice.

A seguito di quanto sopra esposto, con note PEC ns. prot. n. 8203, 8204 e 8205 del 27/04/2023

veniva richiesto, attraverso l'istituto del "soccorso istruttorio", ai concorrenti sopra detti di integrare quanto prodotto in sede di gara, secondo quanto evidenziato nelle richiamate note inviate agli OO.EE. interessati e conservate in atti.

I concorrenti in parola producevano quanto richiesto come segue:

1. UISP comitato territoriale Pistoia aps – P.G. n. 8251 del 28/04/2023;
2. MY TUSCANY A.S. SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L. – P.G. n. 8438 del 02/05/2023;
3. ASD MF81 PERSONAL SOCCER ACADEMY ASD – P.G. n. 8285 del 28/04/2023;

*

Visto quanto sopra, nella seduta pubblica di gara tenutasi in data odierna in videoconferenza, preannunciata con anticipo nelle forme di legge, a seguito dell'esito del sub-procedimento del soccorso istruttorio si è proceduto:

- ➔ ad approvare la documentazione prodotta e quindi all'ammissione alle successive fasi di gara dei concorrenti identificati con i numeri 1 e 3;
- ➔ a non approvare la documentazione prodotta dal concorrente n. 2 per le seguenti motivazioni:

Per quanto concerne il riscontro al soccorso istruttorio, così come avviato, si rileva che l'operatore ha prodotto documentazione non idonea circa il dichiarato avvalimento presente nel DGUE allegato alla domanda di partecipazione, mentre risultano correttamente integrati gli altri elementi formali di cui era carente il DUGE ed inerenti le procedure concorsuali ed il subappalto.

Pertanto, rilevato che nella procedura di gara *de qua* non sono richiesti, ai fini della partecipazione, requisiti tecnico-professionali o economico-finanziari, si ritiene che l'operatore economico possieda in proprio i requisiti di partecipazione e si può considerare *tamquam non esset* l'avvalimento *ad abundantiam* dichiarato nel DGUE,

facendo riferimento alla dichiarazione di rinuncia prodotta in sede di soccorso istruttorio;

Fermo quanto sopra, ed assorbita la questione circa l'irregolarità del contratto di avvalimento anche per la carenza dell'elemento sinallagmatico ivi assente, si rileva che l'operatore economico in questione ha prodotto, nella documentazione amministrativa, un file denominato "My Tuscany x Bando-Relazione Tecnica.pdf.p7m" contenente elementi economici, realizzando di fatto un'anticipazione illegittima dell'offerta economica che comporta la violazione del principio di segretezza e separazione delle offerte poiché, nella documentazione in parola, è indicato a chiare lettere l'importo stimato degli investimenti che l'O.E. dichiara di presentare.

La violazione del divieto di commistione degli elementi economici delle offerte con quelli tecnici e amministrativi è di per sé idonea a giustificare l'esclusione dalla presente procedura, avuto riguardo alla *ratio* della normativa che impone la sanzione espulsiva anche per quelle ipotesi in cui vi sia il mero rischio del pregiudizio ai richiamati principi di segretezza e separazione dell'offerta, poiché gli elementi prodotti sono chiaramente idonei ad influenzare l'imparzialità della valutazione della stazione appaltante, con ciò rendendo inevitabile procedere con l'esclusione dell'offerta;

➔ Richiede la parola l'Arch. Massimo Cardelli il quale, preso atto di quanto rilevato, dichiara che, insieme ai soci della My Tuscany, valuterà la possibilità di impugnare il provvedimento di esclusione. Precisa che il piano economico prodotto nella documentazione amministrativa è da intendersi meramente indicativo, come peraltro già indicato nella titolazione del documento.

➔ Dato atto di quanto sopra, la seduta pubblica prosegue dando atto che si è provveduto a scaricare dal sistema le offerte tecniche dei concorrenti ammessi ed alla conseguente chiusura dei lavori rinviando alla Commissione giudicatrice, che sarà nominata ai sensi di legge, la continuazione delle operazioni di valutazione delle offerte in seduta riservata.

Il presente Verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dall'Autorità che ha presieduto la gara, dal segretario verbalizzante e dai testimoni come in appresso:

Funzionario Servizio SUA: D.ssa Roberta Broglia

Segretario Verbalizzante: Dott. Tommaso Bertini

Testimone Rag. Silvia Cappellini

Testimone Dott.ssa Caterina Gerini